



REPUBBLICA ITALIANA

62/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Enrico TORRI          | Presidente           |
| Fabio Gaetano GALEFFI | Consigliere          |
| Natale LONGO          | Consigliere relatore |
| Aurelio LAINO         | Consigliere          |
| Stefania PETRUCCI     | Consigliere          |

pronuncia la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di appello iscritto al n. 60149 del registro di segreteria,  
promosso da:

**OMISSIS** (c.f.: OMISSIS), nato a Omissis, il omissis, ivi residente alla  
Via Omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria  
CONTENTO (C.F.: CNT NLM 73A48 A149A; pec:  
avvamcontento@pec.libero.it; fax: 080.5215212), ed elettivamente  
domiciliato presso lo stesso legale in Bari, alla Piazza Moro, n. 37.

*Appellante*

**contro**

**I.N.P.S. - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale** - (c.f.:  
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in  
persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso  
dagli avvocati Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B57D883T; p.e.c.

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K; p.e.c. [avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it)), Lidia Carcavallo (c.f. CRCLSI68C66F839U; p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B; p.e.c. [avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it)) e Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

*Appellato*

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (c.f. 80184430587), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma al Largo Luigi Daga, n. 2, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, non costituito

*Appellato*

**avverso**

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n. 454/2021, depositata il 26 maggio 2021;

**VISTO** l'atto d'appello;

**VISTI** gli altri atti e documenti di causa;

**UDITI**, nell'udienza del giorno 8 febbraio 2024, svolta con l'assistenza del segretario di udienza dottoressa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Natale Longo, l'avv. Angela Maria Contento per l'appellante e l'avv. Antonietta Coretti per l'INPS, parte appellata.

### **Svolgimento del processo**

Con la sentenza n. 454 del 2021, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia respingeva il ricorso di *Omissis*, ex Agente del Corpo di Polizia penitenziaria, con riguardo ad entrambi i capi della proposta domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico, richiesto con riferimento sia al disposto dell'art. 54 del T.U. pensionistico (DPR n. 1092/1973) che al cd. "blocco stipendiale retributivo" di cui ai commi 1 e 21 dell'art. 9, D.L. n. 78/2010, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in euro 526,00).

Secondo il giudice di prime cure, l'articolo 54 del TU pensionistico non risultava applicabile agli appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria, avuto riguardo alla specifica previsione contenuta nell'art. 6 del medesimo DPR, applicabile per l'appunto agli appartenenti a detto Corpo di Polizia.

Inoltre, la sentenza impugnata, sulla scorta del riferimento alla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 200/2018 e n. 167/2020) e alla successiva giurisprudenza contabile di appello (Sez. II, sent. n. 160/2019), ha ritenuto che la rigorosa disciplina retributiva prevista dai commi 1 e 21 dell'art. 9, D.L. n. 78/2010, in quanto funzionale al contenimento della spesa pubblica, non consenta di riconoscere un'integrazione del trattamento previdenziale con riguardo alle poste retributive "bloccate", peraltro in coerenza con la disciplina generale di cui all'art. 43 del T.U. pensionistico, ove si prevede che concorrono a formare la base pensionabile soltanto le voci retributive

integralmente percepite.

Avverso la predetta sentenza, il pensionato proponeva appello, rassegnando le seguenti conclusioni:

- “...accogliere la domanda proposta ....con l’accertamento e la declaratoria, in favore dell’odierno appellante e nei confronti dell’INPS,..... del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento in applicazione della disciplina e dei criteri di calcolo della pensione normale siccome previsti dall’art. 54 del Testo Unico D.P.R. n. 1092/1973, per aver conseguito, alla data del 31.12.1995, un’anzianità di servizio inferiore a diciotto anni; nonché alla riliquidazione della pensione tenendo conto delle maggiorazioni stipendiali non godute a causa del cd. Blocco stipendiale disposto dall’art. 9, commi 1 e 21, del D.L. n. 78/2010, in applicazione della declaratoria di illegittimità costituzionale con sentenza n. 178/2015, dell’art. 16, comma 1, lettera B), del decreto Legge n. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della detta sentenza nella gazzetta ufficiale (avvenuta il 29 luglio 2015).....;
- con condanna di parte appellata al pagamento in favore dello stesso istante dei ratei arretrati a far data dal pensionamento (1.02.2018), ovvero dalla diversa data ritenuta equa e di giustizia, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria;
- in subordine, riformare l’impugnata sentenza nella parte in cui è stata disposta la condanna alle spese di lite del *Omissis* in favore

dell'INPS per l'importo liquidato equitativamente in € 526,00, siccome manifestamente infondata e comunque erronea; e, per l'effetto, disporre la compensazione fra le parti delle spese di lite del primo grado di giudizio".

Quanto ai motivi dell'appello, parte attrice ha richiamato (menzionando anche i lavori preparatori) il disposto dell'art. 1, commi 101 e 102 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), secondo cui "comma 101. Al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con l'applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Comma 102 "Per l'attuazione del comma 102 è valutata la spesa di 28.214.312 euro per l'anno 2002,.....". Inoltre, parte appellante ha evidenziato che l'art. 22 della menzionata legge n. 234/2021 espressamente prevede che "La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2022".

In definitiva, secondo parte appellante la norma avrebbe carattere innovativo ed effetti retroattivi, dovendosi applicare anche al personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile cessato dal servizio precedentemente all'entrata in vigore della legge (come si

evincerebbe anche dalla previsione della spesa anche per il 2022 e come riconosciuto anche dall'INPS nella Circolare n. 44/2022).

Il pensionato, tenuto conto della circostanza che la legge n. 234/2021 è entrata in vigore successivamente al deposito della sentenza gravata, ha altresì richiamato giurisprudenza della Corte di cassazione (S.U. sent. n. 21691/2016), secondo cui l'impugnazione di una sentenza può fondarsi anche sulla violazione di disposizioni sopravvenute in considerazione della necessità di applicare il diritto vigente, nella specie avente peraltro effetti retroattivi.

Il pensionato ha altresì impugnato l'ulteriore capo della sentenza gravata che riguarda la domanda di riliquidazione della pensione tenendo conto delle maggiorazioni stipendiali non godute a causa del cd. blocco stipendiale disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del D.L. n. 78/2010, in quanto il giudice non avrebbe considerato adeguatamente gli effetti della sentenza n. 178/2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 16, comma 1, lettera B), del decreto Legge n. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della detta sentenza nella gazzetta ufficiale (avvenuta il 29 luglio 2015).

Pertanto, l'appellante ha sostenuto che l'effetto demolitorio della pronuncia della Corte Costituzionale comporti inequivocabilmente il conseguente diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti e godere dei benefici economici e previdenziali relativi allo scaglione maturato "pro quota" per l'anno 2015, ovvero dal 30 luglio 2015 (primo giorno

successivo alla pubblicazione della richiamata sentenza nella Gazzetta Ufficiale) sino al 31.12.2015 (dal 2016 il trattamento retributivo è stato riconosciuto dal D.P.R. n. 39/2018).

Infine, quanto alla condanna al pagamento delle spese del giudizio contenuta nella sentenza di prime cure, parte appellante ha rivendicato la necessità della compensazione ex art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della novità e complessità della questione in diritto trattata nonché del contrasto giurisprudenziale esistente in ordine all'applicabilità dell'art. 54, D.P.R. n. 1092/1973, al personale della Polizia penitenziaria (cfr: C. Cost. sent. n. 77/2018).

Con memoria in atti al giorno 8 gennaio 2024, si è costituito l'INPS, rappresentato e difeso come in epigrafe, sostenendo la correttezza della pronuncia di primo grado avuto riguardo allo status di ex dipendente della Polizia penitenziaria, Corpo di polizia ad ordinamenti civile, nonché evidenziando che l'appello si fonda essenzialmente su una norma sopravvenuta, che tuttavia, alla luce della univoca giurisprudenza contabile di appello, non avrebbe efficacia retroattiva, potendosi applicare esclusivamente per i ratei maturati a partire dal gennaio 2022.

L'Inps ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea con riguardo agli arretrati precedenti al 2022.

Con ulteriore memoria in atti al 22 gennaio 2024, parte appellante ha ribadito le doglianze in tema di blocco stipendiale già sollevate ed ha precisato che, alla luce dei lavori parlamentari e della giurisprudenza contabile di appello, l'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 deve ritenersi

applicabile al personale dell'intero comparto sicurezza con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per effetto dello *ius superveniens* da intendersi quale “strumento di adeguamento della risoluzione della controversia al mutato assetto normativo” non integrante, quindi, alcuna *mutatio libelli*.

La parte appellante ha, quindi, insistito per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore.

All'udienza del giorno 8/2/2024, le parti hanno insistito nelle argomentazioni e conclusioni già rassegnate.

### **Motivi della decisione**

[1] In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia ex art. 93 c.g.c. del Ministero della Giustizia non costituitosi pur a fronte della regolare notifica dell'atto introduttivo.

[2] La vicenda in esame riguarda un pensionato, già appartenente alla Polizia penitenziaria e titolare di un trattamento pensionistico liquidato con sistema misto, che al 31 dicembre 1995 vantava un servizio utile di 17 anni e 8 mesi.

L'appellante ha impugnato la già richiamata sentenza di prime cure adducendo i motivi di appello già compendiati.

[3] Con riguardo al primo motivo di impugnazione, incentrato sull'applicazione dell'art. 1, commi 101 e 102 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, deve innanzitutto premettersi che detta disciplina è entrata in vigore successivamente al deposito dell'impugnata pronuncia della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale regionale

per la Puglia n. 456/2021.

Nondimeno, il motivo di appello deve ritenersi ammissibile, considerato che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (ex pluribus, Cass. sent. n. 9731/1998): “Il divieto di domande nuove in appello si riferisce alle domande che potevano essere proposte nel giudizio di primo grado; ma non anche a quelle che traggono il loro fondamento in una normativa sopravvenuta o in un evento che, seppure necessariamente collegato con la situazione processuale, sia sopravvenuto dopo la chiusura del giudizio di primo grado e la proposizione dell'appello. Analoghe considerazioni non possono non valere anche per il rito del lavoro”.

Analogamente, anche con riguardo al giudizio di Cassazione, la suprema Corte ha avuto modo di applicare il medesimo principio di diritto, in quanto “il problema non è quello di stabilire se il giudice di merito abbia sbagliato, bensì di stabilire se la sentenza che egli ha emesso sia conforme o sia in contrasto con l'ordinamento giuridico” (Cass. S.U, sent. n. 21691/2016).

[4] Tanto premesso, si osserva che la giurisprudenza delle Sezioni d'appello di questa Corte, anche in epoca successiva alle decisioni n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM (che hanno precisato le modalità applicative del disposto dell'art. 54 del T.U. pensionistico), ha ritenuto che detta norma del DPR n. 1092/1973 non sia applicabile al personale appartenente ai corpi di polizia ad ordinamento civile, compreso quello di polizia penitenziaria (*ex multis*, Sez. I App., sent. nn. 11, 134 e 330 del 2021; Sez. II App., sent. n. 82 del 2021; nn.231, 307 e 311 del

2020; Sez. III App., sent. n. 514 e 155 del 2021).

Infatti, l'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nell'istituire il Corpo di polizia penitenziaria (in cui è confluito il disciolto corpo degli agenti di custodia), ha previsto l'applicabilità ai dipendenti del Corpo, solo in "quanto compatibili", delle "norme relative agli impiegati civili dello Stato" (comma 4).

Inoltre, la medesima giurisprudenza contabile di Appello ha evidenziato che l'art. 56, comma 3, d.lgs. n. 443/1992 ha previsto l'applicabilità al personale del Corpo di polizia penitenziaria del solo art. 52 del d.P.R. n.1092/1973 e non anche del successivo art. 54, invocato in prime cure dal pensionato.

D'altro canto, la giurisprudenza contabile (cfr.: Sez. giur. Calabria, sent. n. 18/2022) ha avuto altresì modo di evidenziare che l'art. 6, comma 2, della Legge n.1543 del 1963 prevedeva un istituto analogo a quello contemplato dall'art. 54 del T.U. pensionistico, ma dettando una disciplina ben diversa rispetto a quella prevista per il personale militare.

Tuttavia, occorre evidenziare, per come argomentato nei motivi di appello, che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha sostanzialmente esteso al personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile il coefficiente di rendimento elaborato, in applicazione del riferito art. 54 del T.U. pensionistico, dall'organo nomofilattico di questa Corte con le sentenze n. 1/2021/QM e 12/2021/QM del 2021 con riguardo al personale militare.

In particolare, l'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 ha

testualmente previsto che: «Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile».

In proposito, pare utile sottolineare come lo stesso legislatore abbia testualmente e significativamente ricondotto la disposizione *de qua* nel quadro dell'ormai risalente orizzonte legislativo finalizzato, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza-ragionevolezza, alla progressiva armonizzazione dei trattamenti retributivi e previdenziali del personale delle forze armate e di polizia, facendo espresso riferimento all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, a norma del quale "Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché' dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali .....".

Quanto tuttavia alla ricostruzione degli effetti intertemporali dell'applicazione della disciplina sopravvenuta in questione, ritiene il

Collegio, in coerenza con l'orientamento del tutto prevalente della giurisprudenza contabile (tra le altre, Sez. I App., sent. nn. 45 e 123 del 2022; n. 399/2023; Sez. III App., nn. 289 e 290 del 2022; *contra*, Sez. I App., nn. 189 e 190 del 2022, nonché n. 193/2022), che la disciplina sopravvenuta, pur potendosi applicare (essendo immediatamente precettiva) anche ai trattamenti previdenziali liquidati prima della sua entrata in vigore, non abbia effetti *stricto sensu* retroattivi, potendosi dunque riconoscere soltanto con riferimento ai ratei pensionistici maturati a partire dal giorno 1 gennaio 2022, ovvero successivamente all'entrata in vigore della legge di riforma (pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 310 del 31/12/2021).

Novella normativa che peraltro disciplina espressamente le coordinate temporali della propria entrata in vigore, prevedendo testualmente, all'art. 22, che "La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2022".

Pertanto, in difetto di una testuale previsione di retroattività della legge n. 234/2021 e stante anzi la testuale previsione del *dies* di entrata in vigore (immediata precettività), non può che farsi applicazione del principio di tendenziale irretroattività delle leggi (di cui all'art. 17 delle c.d. preleggi), esito interpretativo corroborato anche dal disposto del comma 102 dell'art. 1 della medesima legge, laddove si contemplano le relative previsioni di spesa in progressivo incremento dal 2022 al 2031, computo incompatibile con un'interpretazione retroattiva della norma (che avrebbe comportato l'erogazione di corposi arretrati nel 2022).

Per giunta, detta ricostruzione dell'efficacia intertemporale della disposizione è stata autorevolmente condivisa dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 33 del 28 febbraio 2023, la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico (riferiti alla quota retributiva della pensione) previsti dall'art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973 siano estesi in favore del personale della Polizia Penitenziaria, ha anche avuto modo di puntualizzare che lo *ius superveniens* costituito dall'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 debba "giustamente" avere una "applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022".

In proposito, peraltro, nella memoria conclusionale depositata dal ricorrente a ridosso dell'udienza di trattazione del presente giudizio, lo stesso ricorrente ha sostanzialmente riconformato la propria domanda, limitandosi a richiedere la riliquidazione del trattamento pensionistico a decorrere dai ratei maturati dal gennaio 2022.

L'appello deve dunque esser solo parzialmente accolto, nel senso di riconoscere al pensionato il diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 e dell'articolo 54 del testo unico di cui al d.P.R. n. 1092/1973, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione

da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile, ma con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2022.

[5] Con riguardo al secondo motivo di impugnazione, incentrato sulla disciplina dettata dall'art. 9, commi 1 e 21 del D.L. n. 78/2010 in tema di "blocco stipendiale" e finalizzato ad ottenere i benefici economici e previdenziali relativi allo scaglione maturato "pro quota" per l'anno 2015, ovvero dal 30 luglio 2015, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale n. 178/2015 recante la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera b), del D.L. n. 98/2011, il Collegio ne rileva la palese inammissibilità e comunque l'infondatezza.

Con il ricorso di primo grado, infatti, l'odierno appellante concludeva per l'accertamento del proprio asserito diritto alla ricostituzione e riliquidazione del trattamento pensionistico, con decorrenza dal giorno 1/12/2018, in ragione delle classi e degli scatti stipendiali non corrisposti, per gli "anni 2011, 2012, 2013 e 2014", durante il c.d. "blocco stipendiale retributivo" introdotto dal D. L. n. 78/2010 e poi prorogato.

Con l'odierno atto di impugnazione, invece, viene introdotta, per la prima volta, una domanda nuova da reputarsi, ad avviso del Collegio, inammissibile in quanto finalizzata alla richiesta dei benefici economici e previdenziali a decorrere dal 30 luglio 2015, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Consulta n. 178/2015, peraltro già pubblicata alla data del deposito del ricorso di

primo grado (28.08.2020).

Ad ogni modo, ritiene il Collegio di non poter condividere le argomentazioni poste a base del motivo di appello in esame, essenzialmente incentrato sulla ricostruzione degli effetti della sentenza delle Corte costituzionale n. 178/2015.

In particolare, il Giudice delle leggi, nella suddetta sentenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione, "del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015)".

Tuttavia, la medesima sentenza ha avuto modo di precisare che, ferma la sopravvenuta illegittimità costituzionale e dunque "rimossi, per il futuro, i limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure

negoziali riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato".

Pertanto, pur a fronte dell'immediata efficacia della riferita pronunzia di incostituzionalità, da essa non può dedursi, diversamente da quanto argomentato dalla parte appellante, l'immediato computo degli incrementi retributivi "congelati" *ex lege*, ma soltanto la necessità, per il legislatore ovvero per la parte pubblica, di dare "nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale", che peraltro si è in concreto tradotta, per il comparto in questione, nell'approvazione del D.P.R. n. 39/2018, che ha regolamentato gli incrementi retributivi e scatti stipendiali per gli appartenenti al Comparto Sicurezza a far data dal giorno 01.01.2016 (e sino a tutto il 2018).

Peraltro, con sentenza n. 267/2020, la Consulta ha dichiarato la manifesta inammissibilità ed infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 256, della L. n. 190/2015 che estendeva sino al 31 dicembre 2015 le predette misure di contenimento degli incrementi retributivi precisando che: "la ricaduta del blocco stipendiale sui trattamenti di quiescenza – sia che abbia ad oggetto incrementi retributivi automatici, sia che concerna miglioramenti stipendiali per progressioni di qualifica – è quindi proporzionale alla contribuzione previdenziale sulla retribuzione effettivamente percepita dal dipendente e non altera il canone di complessiva adeguatezza delle pensioni di cui all'art. 38, secondo

comma, Cost.” (Corte Cost. sentenza n. 167/2020).

Per giunta, con la ulteriore pronuncia n. 92/2021, la Corte costituzionale ha, tra l’altro, ribadito che: “una volta sterilizzati *ex lege*, per effetto della disposizione censurata, gli automatismi retributivi nel quadriennio in questione, la retribuzione utile ai fini previdenziali è quella risultante dall’applicazione di tale regola limitativa, senza che a tal fine rilevi il momento del collocamento in quiescenza, se nel corso del quadriennio o successivamente alla sua scadenza”.

Infine, l’invocato disposto dell’articolo 1, comma 3, del DPR n. 170/2007 (la cui applicazione l’appellante invoca dal giugno 2015, una volta pubblicata la riferita sentenza della Consulta), oltre a riguardare il triennio 2006-2009, prevede la corresponsione di un elemento solo “provvisorio” della retribuzione, insuscettibile di incidere sul trattamento pensionistico.

Infine, non risulta agli atti che l’appellante abbia ottenuto, in via amministrativa ovvero giudiziale (presso il giudice provvisto di giurisdizione sul rapporto di pubblico impiego), la corresponsione di detti emolumenti retributivi, dai quali avrebbe dovuto derivare la contribuzione previdenziale con riguardo alla quale si chiede in questa sede il riconoscimento a fini pensionistici.

Pertanto, il Collegio ritiene inammissibile e comunque infondato il motivo di appello in questione.

[6] Pertanto, conclusivamente, assorbita ogni altra questione, il Collegio, dichiara la contumacia della parte appellata Ministero della Giustizia, accoglie parzialmente l’appello proposto da *Omissis*, in

parziale riforma dell'impugnata sentenza e riconosce al predetto appellante il diritto all'applicazione da parte dell'Inps, sulla quota parte della pensione da calcolarsi con il sistema retributivo, del coefficiente annuo di rendimento del 2,44%, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi (dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2022), deve essere liquidata la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c., fino all'effettivo soddisfo.

[7] Quanto alla regolazione delle spese di difesa, ritiene il Collegio che possano esser compensate con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali insorti con riguardo alla problematica dell'applicabilità dell'art. 54 del T.U. pensionistico al personale della Polizia penitenziaria nonché in ordine alla questione dell'individuazione degli effetti intertemporali dell'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021.

Infine, non v'è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

### **P.Q.M**

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello proposto da *OMISSIS* ed iscritto al n. **60149** del ruolo generale, nei termini di cui in motivazione.

Spese di difesa compensate per entrambi i gradi di giudizio. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Natale Longo

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 28 febbraio 2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi